



Osservazioni al Disegno di Legge n. 2285, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2021 e contenente “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca”

Il Disegno di Legge n. 2285 ha l’obiettivo di mettere ordine tra le varie figure attive nella ricerca e didattica universitaria e nelle procedure esistenti per il reclutamento nelle fasi iniziali della carriera nelle università e negli enti di ricerca. Sebbene l’obiettivo iniziale di semplificazione e maggiore linearità del processo di accesso alla ricerca e carriera accademica sia condivisibile, ci sono elementi di preoccupazione che emergono dalla lettura del Disegno di Legge in oggetto e che le Associazioni Scientifiche firmatarie di questo documento ritengono necessario segnalare.

Le principali criticità attengono a:

Art. 5, comma 1 a) - Candidati nei concorsi a ricercatore

“Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando”

Il legislatore punta con tale norma a incentivare la mobilità tra atenei. Questo obiettivo è altamente condivisibile, ma il meccanismo individuato desta forti perplessità. Il perseguimento dell’obiettivo della mobilità viene infatti minato da prescrizioni perentorie che agirebbero in maniera indifferenziata con possibili esiti problematici: alcune aree del Paese risulterebbero penalizzate da una minore concentrazione di atenei; inoltre, non è detto che il pool di giovani che rientrano nel terzo delle posizioni imposte ex-ante abbia le caratteristiche adatte alle necessità della sede che bandisce. Oltre a ciò, si ritiene che la norma possa disincentivare in capo agli atenei l’investimento in ricerca post-doc, investimento che spesso rappresenta il miglior modo per “testare” le qualità del futuro ricercatore e formarlo alle necessità della specifica sede.

Pertanto, le Associazioni firmatarie ritengono che:

- a) l’obiettivo della mobilità in entrata dei ricercatori debba essere perseguito attraverso meccanismi non penalizzanti, ma incentivanti la mobilità attraverso la predisposizione di **risorse aggiuntive**, sia per le sedi sia per i singoli ricercatori;

- b) la discontinuità di sede debba essere limitata al **solo dottorato di ricerca** e non anche ad attività di ricerca post-dottorale;
- c) i cambiamenti proposti andrebbero introdotti con **gradualità**, per evitare di penalizzare giovani che hanno maturato scelte prima dell'introduzione della norma stessa.

Art. 5, comma 1, lett. b), 2) e 3) - Commissioni per i concorsi a ricercatore

“alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale»”

“... nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, ...”

Il meccanismo di formazione delle Commissioni previsto nel disegno di legge n. 2285 esclude completamente dal processo di selezione dei candidati la sede che bandisce, prevedendo il sorteggio di tutti i membri della Commissione sulla base dei macrosettori anziché dei settori concorsuali. Tale meccanismo desta forti perplessità perché non riconosce la pluralità dei saperi e delle competenze, sia per quanto riguarda i commissari (ad esempio, un commissario esperto di temi di economia monetaria potrebbe essere chiamato a valutare un candidato che si è invece occupato di economia dei trasporti), sia per quanto riguarda la sede che bandisce la posizione, che non sarebbe in grado di esprimere specifiche esigenze di ricerca e di offerta formativa e selezionare candidati con un profilo coerente con tali esigenze.

Le Associazioni firmatarie ritengono:

- a) che non sia opportuno riferirsi ai macrosettori come ambiti nei quali sorteggiare i commissari. In alternativa, si propone di mantenere il **settore concorsuale** come ambito all'interno del quale scegliere i commissari chiamati a giudicare i candidati; in subordine, si propone che la sede che bandisce la posizione individui il profilo della posizione indicando il settore ERC di riferimento e che i commissari sorteggiabili siano individuati sulla base della loro preliminare dichiarazione del **settore ERC** di riferimento, in analogia con quanto viene fatto per la VQR o i PRIN;

- b) in accordo con il CUN, che un giusto equilibrio nella composizione delle commissioni, senza modificare il principio che la maggioranza sia costituita da professori di università diverse da quella interessata, richieda la presenza di **un membro designato dalla sede** che bandisce la posizione e che il **medaglione che definisce le competenze** dell'eventuale vincitore possa essere preso in considerazione durante le procedure concorsuali;
- c) si ritiene inappropriato l'inserimento nelle commissioni di "dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso **enti pubblici di ricerca**". Inoltre, in accordo con il CUN, per garantire la qualità di ogni membro delle commissioni sarebbe opportuno riferirsi ad esempio al testo della **delibera 132 dell'ANVUR, 13 settembre 2016**.

Art. 5, comma 1, lett. b), 3) - Risorse disponibili

"Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

La mancata efficacia della L.n. 240/2010 è dovuta in gran parte alla carenza di risorse, sia in termini finanziari che di punti organico, destinate al reclutamento del personale docente universitario. Il disegno di legge n. 2285 stabilisce che le riforme ivi proposte avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Tale assunto contrasta con l'obiettivo di incentivare la mobilità in entrata dei ricercatori attraverso meccanismi e risorse aggiuntive d'incentivazione e, più in generale, con la necessità di aumentare il finanziamento della ricerca in Italia per portarlo a livelli medi europei.

Pertanto, le associazioni firmatarie chiedono che le riforme proposte nel disegno di legge n. 2285 vengano finanziate con **risorse aggiuntive** e sia aumentata la **quota di punti organico** distribuiti.

Art. 8, comma 4 e comma 5 - Periodo transitorio

"4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA

5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240."

In accordo con il CUN, si ritiene che "le norme transitorie previste mirano a risolvere il problema del pregresso senza dover prevedere un finanziamento straordinario adeguato per recuperare i meritevoli da una generazione di ricercatori che sono rimasti fuori dal sistema, avrebbero diversi effetti negativi che vanificherebbero i migliori intenti di questo disegno di legge". Infatti, l'adozione di questi commi procrastinerebbe l'inizio del processo di ringiovanimento dell'università italiana. Sarebbe invece necessario includere nel sistema i meritevoli rimasti ai margini per un decennio per mancanza di risorse, lasciando le posizioni di tenure track per i giovani della generazione futura.

Pertanto, le associazioni firmatarie ritengono che la gestione del pregresso dovrebbe prevedere un **finanziamento straordinario** per una serie di bandi su un arco di 3-4 anni principalmente per professore di seconda fascia, ma anche per professore di prima fascia.

Filippo Arfini, Presidente dell'Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata – AIEEA

Carlo Andrea Bollino, Presidente dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia – AIEE

Roberta Capello, Presidente dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali – AISRE

Donatella Saccone, Presidente dell'Associazione Italiana per lo Studio dei Sistemi Economici Comparati – AISSEC

Sergio Vergalli, Presidente dell'Italian Association of Environmental and Resources Economists – IAERE

Alberto Zazzaro, Presidente della Società Italiana di Economia - SIE